

Foglio informativo n. 001/2020 - PEGNO
 offerto ai consumatori

Informazioni sulla Banca

Alto Adige Banca S.p.A. - Südtirol Bank AG
 Sede legale: Via Esperanto, 1 - 39100 - Bolzano
 Tel.: 0471/057700- Fax: 0471/057707
 Email: info@suedtirolbank.eu - Sito internet: www.suedtirolbank.eu
 Registro delle Imprese della CCIAA di Bolzano n. 157534
 Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5688 - cod. ABI 03374
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Alto Adige Banca S.p.A. - Südtirol Bank AG

Dati e qualifica soggetto incaricato in caso di offerta fuori sede/ a distanza

Generalità del Consulente Finanziario (nome e cognome – indirizzo/sede legale)

Dati iscrizione albo _____ n. _____

in data _____

Si precisa che il cliente non deve riconoscere al soggetto convenzionato alcun costo od onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Che cos'è il "PEGNO SU TITOLI E VALORI"

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.). Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF). Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Rischi del pegno:

- mancato pagamento del credito concesso, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.
- In caso di diminuzione di valore del pegno sotto la soglia stabilita dalla Banca in fase contrattuale, quest'ultima potrà chiedere il reintegro della garanzia.

Foglio informativo n. 001/2020 - PEGNO
 offerto ai consumatori

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Nel caso di costituzione a pegno di strumenti finanziari, per le spese di custodia ed amministrazione dei medesimi, più in generale, per le condizioni economiche applicate, si rimanda al foglio informativo del prodotto o contratto specifico.

VOCI DI SPESA ⁽¹⁾	COSTI
Spese per acquisizione della garanzia	Nessuno
<i>Spese di comunicazione per reintegro garanzia</i>	€ 5,00 (cinque/00)
<i>Apposizione data certa</i>	<i>Recupero spese postali</i>
<i>Imposta di bollo</i>	<i>Applicata separatamente, nella misura in vigore</i>
<i>Recupero spese stampa pre-contratto</i>	<i>Nessuno</i>
<i>Imposte e tasse</i>	<i>Pro tempore vigenti</i>

(1) Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Reclami

Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie

La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. I reclami vanno inviati in forma scritta all'ufficio reclami della Banca, presso l'unità Legale e Affari Societari, via Esperanto, 1 – 39100 Bolzano (BZ) oppure alla PEC reclami@pec.suedtirolbank.eu. Per reclami presentati la Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo di cui trattasi. Per i servizi di pagamento i tempi massimi di risposta sono 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

Se non è soddisfatto della risposta fornita ovvero non ha ricevuto risposta entro i termini anzidetti, il Cliente può presentare ricorso ai seguenti organismi:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In alternativa al Conciliatore Bancario, il Cliente può rivolgersi ad uno degli Organismi di Mediazione, specializzati in materia Bancaria.

Rimane impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.

Foglio informativo n. 001/2020 - PEGNO
 offerto ai consumatori

<i>Glossario</i>	
Cliente Debitore	Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca
Costituente	Persona fisica o giuridica che firma l'atto di pegno a favore della Banca
Gestione accentrata	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziabili sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse etc
Valori	Gestioni Patrimoniali, Saldi di conto corrente, Certificati di Depositi, polizze assicurative etc
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

Südtirol Bank A.G. – Alto Adige Banca Spa.